

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO**  
**RICORSO**  
**CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI**  
**E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Nell'interesse di **XHUVANI LORENC**, nato a Elbasan (Albania) il 26.08.1979, residente in Verona, Via Abate Pietro Caliarì n. 12/a, (C.F. XHVLNC79M26Z100G) rappresentato e difeso, giusta procura allegata, dall'avv. Silvia Carcereri de Prati (C.F. CRCSLV68P41H783J) con studio in Verona, Via Cesare Dal Fabbro n. 2 con domicilio digitale eletto presso il domicilio digitale del difensore [avvsilviacarcererideprati@cnfpec.it](mailto:avvsilviacarcererideprati@cnfpec.it) (si indica, per le comunicazioni e le notifiche il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avvsilviacarcererideprati@cnfpec.it](mailto:avvsilviacarcererideprati@cnfpec.it) e il seguente numero di fax: 045.593310);

(ricorrente)

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mestre – Venezia, Via Forte Marghera n. 191

**UFFICIO VII UAT DI VERONA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Viale Caduti del Lavoro n. 3

**LICEO STATALE “CARLO MONTANARI” DI VERONA**, in persona  
del dirigente pro tempore, con sede in Verona, Vicolo Stimate n. 4  
(resistenti)

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato di Venezia, Piazza San Marco n. 63, con domicilio digitale  
alla casella pec: [veneziamailcert.avvocaturastato.it](mailto:veneziamailcert.avvocaturastato.it)

### **E nei confronti**

dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento  
delle supplenze (GPS) per gli anni scolastici 2022/2023  
2023/2024, classe di concorso AJ56 seconda fascia, graduatorie  
gestite dall'Ufficio VII Ambito territoriale per la provincia di Verona  
(controinteressati)

### **Premesso in fatto**

- Il ricorrente è insegnante precario, in possesso, come noto  
all'amministrazione resistente, dei titoli di studio  
riconosciuti come titoli di accesso nelle nuove graduatorie  
provinciali per le supplenze (GPS) istituite con l'ordinanza  
del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020;
- Il ricorrente, in data 30.05.2022, ha presentato domanda di  
inserimento nelle GPS per il biennio 2022/2024 nelle  
istituzioni scolastiche della Provincia di Verona per la classe  
di concorso AJ 56 (doc. 1);
- Il signor Xhuvani Lorenc è stato incluso nella relativa GPS,  
pubblicata in data 02.08.2022 (docc. 2, 3 e 4) come segue:
  - o Nella posizione n. 59 per AJ56 con **n. 49 punti** e nella

posizione n. 5328 della graduatoria provinciale generale sempre con **n. 49 punti**;

- L'attribuzione del punteggio sopra riportato è del tutto erronea e/o carente; difatti il ricorrente, sulla scorta dei titoli posseduti e degli anni di servizio accumulati, avrebbe avuto diritto all'attribuzione del seguente punteggio:

**AJ56: punti spettanti 73 a fronte dei 49 attribuiti in graduatoria**

derivanti dalla sommatoria dei punti attribuiti per i titoli di studio risultanti dalla domanda presentata e regolarmente riconosciuti e dai **TITOLI DI SERVIZIO** del ricorrente che si allegano (docc. 5 e 6) e che, invece, non sono stati conteggiati;

- il servizio realmente accumulato dal ricorrente e che gli avrebbe dato diritto all'attribuzione di n. 73 punti era presente nel fascicolo personale dello stesso alla data del 31.05.2022 e, in ogni caso, era ed è nella disponibilità delle resistenti;
- tuttavia, nonostante il corretto inserimento dei titoli e degli anni di servizio da parte del signor Xhuvani nella domanda presentata in data 31.05.2022, nella graduatoria pubblicata il 02.08.2022 risulta inserito il servizio prestato solo sino all'anno scolastico 2018/2019, essendo stati completamente ignorati i servizi prestati negli AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 che gli danno diritto all'attribuzione di 12 punti di servizio per ogni anno e quindi a 24 punti (ulteriori) in

totale;

- il signor Xhuvani ha quindi inviato un reclamo (*rectius* un'istanza di rettifica in autotutela) in data 28.08.2022, un altro in data 31.08.2022, un altro in data 01.09.2022, tutti a mezzo pec, nonché in data 02.09.2022 a mezzo pec per il tramite dell'avv. Eugenio Bonetti, al fine di vedersi riconoscere il giusto punteggio e dunque un totale complessivo di 73 punti per AJ56 e l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (docc. 7-10);
- con decreto del 19.09.2022 (n. prot. 14585 – doc. 11) il dirigente scolastico del Liceo Statale “Carlo Montanari” incaricato del controllo delle graduatorie riconosceva l'errore compiuto, ovvero la mancata attribuzione dei 24 ulteriori punti spettanti al ricorrente, **sancendo che il punteggio del prof. Lorenc Xhuvani è di 73 punti in rettifica ai 49 punti convalidati in data 02.08.2022 con decreto n. 0002596;**
- Ciò nonostante l'Ufficio VII UAT di Verona non dava ulteriore riscontro e in graduatoria l'errore commesso nell'attribuzione del punteggio rimaneva cristallizzato;

### CONSIDERATO

Che il ricorrente, a causa dell'erroneo punteggio attribuito e del mancato riconoscimento del servizio presto negli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022, si trova in una posizione in graduatoria di gran lunga peggiore di quella che gli spetta con

ovvie conseguenze sia sulla data di assunzione, poiché il signor Xhuvani avrebbe potuto essere assunto, come avvenuto negli anni precedenti, sin dalla prima convocazione ossia dai primi giorni di settembre, sia sulla tipologia e durata degli incarichi astrattamente assegnabigli,

si vede costretto a ricorrere a Codesto Tribunale per:

1) L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI, DELLA GRADUATORIA GPS 02.08.2022

2) L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti 24 punti per il possesso dei titoli di servizio relativi agli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 e, quindi, il punteggio totale di 73 punti

3) Laddove Codesto Tribunale non possa provvedere direttamente, PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A., delle Amministrazioni intimate alla rettifica della Graduatoria GPS per la Provincia di Verona per la classe di concorso AJ 56 e, conseguentemente, al giusto collocamento nella stessa del ricorrente alla luce del punteggio corretto

#### **In diritto**

**1) ANNULLAMENTO PER ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 124/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 60 DEL 10/07/2020 – ILLEGITTIMITA' E**

**IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –  
INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI  
DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE**

Per l'inoltro della domanda telematica il ricorrente ha posto particolare attenzione a corredare la stessa con tutti gli elementi utili ed occorrenti al fine di ottenere il giusto punteggio in graduatoria.

Nonostante ciò, avvedutosi degli errori presenti in graduatoria al momento della relativa pubblicazione, ha inviato a mezzo pec ben 3 reclami nonché un quarto tramite il proprio legale. Reclami ai quali la P.A. intimata non ha dato alcun riscontro, ad eccezione del dirigente dell'Istituto Carlo Montanari il quale, con decreto del 19.09.2022, riconosceva l'errore compiuto, ovvero la mancata attribuzione dei 24 ulteriori punti spettanti al ricorrente, **sancendo che il punteggio del prof. Lorenc Xhuvani è di 73 punti in rettifica ai 49 punti convalidati in data 02.08.2022 con decreto n. 0002596.**

Ciò nonostante l'Amministrazione non dava ulteriore riscontro e in graduatoria l'errore commesso nell'attribuzione del punteggio rimaneva cristallizzato.

Già da tali circostanze si evince la manifesta illegittimità dell'operato della P.A., con conseguente diritto del ricorrente a chiedere l'annullamento della graduatoria 02.08.2022 impugnata e di tutti gli eventuali atti presupposti e la conseguente propria corretta inclusione nella GPS della

Provincia di Verona anni 2022/2024.

In diritto va evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui ha omesso di rettificare il punteggio del ricorrente e quindi di attribuire allo stesso il punteggio legittimamente spettantegli.

Invero, nonostante il segnalato errore nell'attribuzione del punteggio, probabilmente ascrivibile ad un'anomalia generata dal sistema informatico e negligenzemente non individuata e corretta dal personale dell'Istituto Scolastico Carlo Montanari di Verona incaricato del controllo, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare il punteggio del ricorrente.

Con l'ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 il Ministero ha regolamentato l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (anche) per il biennio 2022/2024 prevedendo la costituzione di appositi elenchi su base provinciale.

Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art. 3: *"Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza"*.

Il comma 6 della medesima disposizione ha espressamente disciplinato i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria ed in specie: *"le GPS relative ai posti*

*comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: per le classi i concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, complessivo di CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. Possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D. lgs. 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis del d. lgs. 59/2017; 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".*

*L'art. 7 dell'ordinanza ha disciplinato l'istanza di partecipazione prevedendo che "Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del d. lgs. 82/2005, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione".*

Il ricorrente, secondo il disposto normativo di riferimento, ha presentato la domanda di inserimento nella seconda fascia



delle GPS della provincia di Verona tramite il portale telematico di istanza online.

Le graduatorie venivano pubblicate in data 02.08.2022, senza porre in essere le necessarie verifiche alla luce delle informazioni già presenti negli archivi della P.A..

Con decreto in pari data l'Ufficio VII – ambito territoriale di Verona – statuiva che *“eventuali istanze di riesame in autotutela potranno essere presentate esclusivamente entro il giorno 04.08.2022”* (doc. 12).

Termine di soli 2 giorni, del tutto irragionevole, considerato anche il periodo estivo e feriale. Difatti il ricorrente, trovandosi in vacanza, non si avvedeva né della pubblicazione delle graduatorie né del termine assegnato per il reclamo.

Solo al suo rientro, il signor Xhuvani, come decine di altri docenti, prendeva contezza del fatto che, per un mero errore, non erano stati correttamente valutati i dati relativi al servizio svolto e presentava reclamo in data 28.08.2022, 31.08.2022, 01.09.2022 e 02.09.2022.

A fronte dei reclami inoltrati, un semplice controllo della posizione del ricorrente avrebbe consentito all'amministrazione resistente di constatare l'erroneità del punteggio attribuito che non teneva conto, evidentemente, del servizio svolto dal signor Xhuvani negli anni 2020/2021 e 2021/2022. Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in

soccorso al ricorrente e non al contrario pregiudicare lo stesso in modo irreparabile; invero obiettivo primario dell'amministrazione deve essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Sul punto giova ricordare il disposto di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 60 secondo cui *"il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"*.

Alla luce della disposizione richiamata l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione dei titoli dichiarati nelle domande di inserimento nelle GPS.

Al contrario l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica. In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale assenza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo, ha serbato assoluto immobilismo eccezion fatta per il decreto 19.09.2022 del dirigente del Polo Montanari che ha ammesso l'errore, senza tuttavia porvi rimedio. A tal proposito deve ribadirsi che i dati relativi al servizio prestato

dal ricorrente, che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione, erano già in possesso dell'amministrazione. Non si comprende, dunque, quale sia la *ratio* della illegittima decurtazione del punteggio del ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, il rifiuto dell'amministrazione a procedere a una rettifica del punteggio del ricorrente si appalesa illogico e irragionevole, configurando un pacifico eccesso di potere.

L'azione amministrativa non risulta infatti ispirata a parametri di logicità e congruità; al contrario l'omessa rettifica del punteggio del ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio finalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo canoni di efficacia ed efficienza.

#### **DOMANDA CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.**

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle GPS rende urgente e improcrastinabile l'adozione di un provvedimento cautelare sussistendo i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del *fumus boni juris* lo stesso è

rappresentato da tutte le ragioni, in fatto e in diritto, sin qui esposte e comprovato dalla produzione documentale allegata (in particolare il doc. ovvero il decreto del dirigente scolastico del Liceo Statale “Carlo Montanari” che **sancisce che il punteggio del prof. Lorenc Xhuvani è di 73 punti in rettifica ai 49 punti convalidati in data 02.08.2022**) per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali.

Quanto al requisito del *periculum in mora* il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante al ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto in quanto impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi, *in primis* sulle proprie classi di concorso, in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore, ma anche di essere chiamato prima degli altri docenti con punteggio inferiore a quello realmente spettante al signor Xhuvani nelle liste incrociate.

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave e irreparabile subito dal ricorrente rileva sotto altri due aspetti:

1. Lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole pregiudica il ricorrente in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi (in particolare della retribuzione per le mensilità estive);

2. Gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

Per questi motivi si rassegnano le seguenti **CONCLUSIONI**

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. VENETO  
IN VIA CAUTELARE**

In composizione collegiale o, data l'estrema gravità e urgenza, in persona del suo Presidente, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ordinando alle amministrazioni convenute di ripristinare la corretta posizione in graduatoria del ricorrente ai fini dell'attribuzione delle supplenze

**NEL MERITO**

Si chiede

di annullare l'atto impugnato nelle parti di interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente;

di accertare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti 24 punti per il possesso dei titoli di servizio relativi agli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 e, quindi, il punteggio totale di 73 punti;

laddove Codesto Tribunale non possa provvedere direttamente, si chiede LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A., delle Amministrazioni intimate alla rettifica della Graduatoria GPS

per la Provincia di Verona per la classe di concorso AJ 56 e, conseguentemente, al giusto collocamento nella stessa del ricorrente alla luce del punteggio corretto.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

In sede di costituzione si depositeranno i seguenti documenti:

- 1) Domanda di inserimento nelle GPS; 2) copia graduatoria provinciale per la classe di concorso AJ56; 3) copia graduatoria provinciale per tutti le classi di concorso; 4) specifica (errata) dei punti attribuiti al ricorrente nella GPS; 5) contratto del 3.11.2020 per A.S. 2020/2021; 6) contratto del 7.09.2021 per A.S. 2021/2022; 7) reclamo 28.02.2022; 8) reclamo 31.08.2022 e relativa ricevuta di protocollo; 9) reclamo 01.09.2022; 10) reclamo inviato con pec dell'avv. Bonetti, relative ricevute di consegna e ricevuta di protocollo; 11) decreto 19.09.2022 del Dirigente Scolastico Liceo statale C. Montanari; 12. Decreto 02.08.2022 Ufficio VII UAT Verona; 13. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal ricorrente con copia carta di identità del medesimo.

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura allegata

PREMESSO CHE

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GPS pubblicate nell'ambito territoriale di Verona

CONSTATATO CHE

La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari e la mancata incolpevole conoscenza da parte del ricorrente dei loro indirizzi di residenza;

FA ISTANZA

Affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,

VOGLIA

Autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami in via telematica ex art. 151 c.p.c.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene alla materia del pubblico impiego ed è di valore indeterminato e si allega dichiarazione sostituiva sottoscritta dal ricorrente.

Verona, 30 settembre 2022

Avv. Silvia Carcereri de Prati